Comune di
MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO.

INDICE

CAPO I - finalità e principi

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Esclusioni

Art. 4– Definizioni

Art. 5 – Settori di intervento

Art. 6 – Norme generali

Art. 7 – Soggetti beneficiari

Art. 8 – Il patrocinio

Art. 9 – Risorse economiche e criteri di ripartizione

Art. 10 – Contributi ordinari

Art. 11 – Contributi straordinari

Art. 12 – Revoca dei contributi

Art. 13 – Trasparenza

Art. 14 – Norme finali

Art.1 – Oggetto

Il Comune di Monteroni d'Arbia, in conformità allo Statuto Comunale, riconosce il valore e la funzione sociale dei soggetti pubblici e privati che operano nei settori richiamati nell'art. 5 del presente regolamento. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di crescita del territorio, anche mediante forme di collaborazione con gli Stati, le Regioni, le Province e gli Enti Locali.

Art.2 –Finalità

In attuazione del D. Lgs. 117/2017, LRT 65/2020, dell'art.12 della Legge n.241/90, dell'art.7 della Legge n.131/03 ed in applicazione dei principi fissati dallo Statuto, le norme del presente Regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari e di patrocinio.

I contributi e i patrocini sono concessi in relazione:

- alla attività ordinaria e consueta svolta con carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
- alla rilevanza dell'evento, dell'iniziativa, delle attività e del loro impatto sul territorio e sull'immagine del Comune di Monteroni d'Arbia;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obbiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune coordina e collega i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Siena e dagli altri enti pubblici.

Art.3 – Esclusioni

Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune ad organismi partecipati, in ottemperanza ad un obbligo connesso a tale partecipazione;
b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici e/o privati, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
c) alle somme, a qualsiasi titolo, erogate dal Comune quale corrispettivo o rimborso spese, derivanti da accordi specifici, anche qualora siano finalizzate a promuovere o organizzare iniziative, eventi e/o attività in collaborazione con altri soggetti;
d) alla gestione degli impianti comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
e) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale (annuale o pluriennale) e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **contributo finanziario**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività; tali contributi possono essere:
 - *ordinari*, allorché si sostanzino in somme di denaro erogate a sostegno di un'attività consuetamente esercitata dal soggetto richiedente sulla base di un'attività di programmazione.
 - s*traordinari*, allorché si sostanzino in somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere eccezionale e non ricorrente, giudicate dall'Amministrazione di particolare interesse per la collettività. Sono altresì finanziabili acquisti di equipaggiamenti e materiale vario atti a rafforzare e permettere il proseguimento delle attività negli anni successivi.

b) per **patrocinio**: l'adesione da parte del Comune di Monteroni d'Arbia ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere correlato a carico del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

Art. 5 - Settori di intervento

La concessione di contributi e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

a) **sociale e socioassistenziale**:
 - per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socioassistenziali di particolare rilevanza, anche finalizzate all'avvio e alla gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

b) **cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici**:
 - per le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Comune;
 - per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali;
 - per attività e iniziative di natura culturale o ricreativa di particolare rilevanza.

c) **giovani, istruzione, formazione e ricerca scientifica:**
 - per l'organizzazione di attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili;
 - per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - per incontri, convegni, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca scientifica e altre attività extra-scolastiche;
 - per interventi socio-educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati;
 - per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

d) **sport e tempo libero**:
 - per attività e iniziative di natura sportiva o ricreativa che presentino particolare rilevanza sotto il profilo socio-culturale.

e) **sviluppo economico**:
 - per la partecipazione e l'organizzazione di iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali;
 - per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio.

f) **turismo**:
 - per l'organizzazione di eventi ed iniziative di richiamo turistico del territorio;
 - per attività di particolare rilevanza per la promozione del turismo sul territorio.

g) **tutela dell'ambiente**:
 - per l'organizzazione di eventi ed attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - per la promozione e lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

h) **protezione civile**:
 - per la promozione e lo svolgimento di attività educative e formative finalizzate a sensibilizzare la collettività nei confronti delle attività e dei compiti della protezione civile;
 - per lo svolgimento di attività di protezione civile in ausilio all'Amministrazione Comunale.

i) **attività umanitarie e di sostegno alla pace**:
 - per lo svolgimento di attività educative;
 - per lo svolgimento di attività di cooperazione internazionale;
 - per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività di cui sopra.

Il Comune può disporre, con le modalità previste nel presente Regolamento, la concessione di contributi e del patrocinio qualora ritenga utile l'apporto attivo di soggetti terzi alle attività riferite ai sopra elencati settori di intervento.

Art. 6 – Norme generali

Le istanze di patrocinio o contributo, nonché le relative comunicazioni di rendiconto (schematizzate negli allegati A, B, C, E ed F del presente regolamento) devono essere formulate ed inoltrate informaticamente attraverso il portale dei servizi online del Comune di Monteroni d'Arbia.

Utilizzo del logo in caso di patrocinio:

- È fatto divieto dell'uso del logo comunale, salvo i casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione;
- I soggetti beneficiari devono adeguatamente pubblicizzare che l'iniziativa, l'evento e/o le attività sono realizzate con il patrocinio o con il contributo del Comune di Monteroni d'Arbia, apponendo il logo del Comune sul materiale promozionale;
- Le modalità di utilizzo del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto richiedente il contributo si impegna ad impiegare all'attività per la quale è richiesto il beneficio personale qualificato ed idoneo, ed a utilizzare una struttura adeguata sia alle attività da svolgersi sia all'utenza, nonché rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli obblighi e degli impegni cui il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra questi e soggetti terzi. La responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di igiene, sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

Art. 7– Soggetti beneficiari

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati legalmente costituiti, per le attività e le iniziative poste in essere in favore della collettività, purché il soggetto richiedente risulti essere costituito alla data di presentazione della domanda.

Possono beneficiare di contributi e del patrocinio:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
b) associazioni, fondazioni ed organismi che abbiano sede o svolgano la propria attività sul territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
c) altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la propria attività sul territorio del Comune e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
d) altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la propria attività fuori dal territorio del Comune, ma che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

I soggetti del Terzo Settore possono beneficiare dei contributi solo se regolarmente iscritti ai Registri Regionali o Nazionali di riferimento.

Non possono essere concessi contributi e patrocinio a soggetti che costituiscono un'articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 8 – Il patrocinio

Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente per il settore di intervento.

L'istanza di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La Giunta Comunale si riserva di accogliere le richieste pervenute oltre detto termine.

La domanda di patrocinio deve indicare:

- il tipo di iniziativa, evento e/o attività;
- le finalità dell'iniziativa, dell'evento e/o delle attività;
- le modalità di svolgimento;
- il programma dell'iniziativa, dell'evento e/o delle attività;
- i tempi;
- il luogo.

Alla domanda devono essere allegati lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente, oppure la dichiarazione di deposito degli stessi presso il Comune.
La concessione del patrocinio non può in alcun caso comportare oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.
Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti di iniziative, eventi e/o attività che abbiano finalità di lucro. Il patrocinio è comunque concesso qualora le attività svolte con finalità di lucro siano organizzate con lo scopo di sostenere economicamente l'attività annuale del soggetto che richiede il patrocinio.

Art.9 Risorse economiche e criteri di ripartizione

La Giunta Comunale delibera annualmente, per ciascun esercizio del bilancio in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere al medesimo.
Entro la data del 28 febbraio di ciascun anno con delibera di Giunta Comunale verrà determinata la percentuale di ripartizione delle risorse disponibili a bilancio, tra contributi ordinari e straordinari così come indicati all'art. 4 lettera "a",.
Nei mesi successivi gli importi le percentuali e le ripartizioni sopra citate potranno essere rideterminate in base alle necessità nonché in base alle economie finanziarie disponibili.
Nell'allegato "d" vengono indicati i criteri di valutazione, il peso di ciascuna voce in percentuale alle risorse a disposizione ed il relativo punteggio per quantificare l'ammontare del contributo.
Le economie per inutilizzo delle risorse a disposizione per uno specifico settore elencato all'art. 4 lettera "a", possono essere destinate automaticamente all'altra tipologia di intervento.

Art. 10 – Contributi ordinari

Entro il 15 febbraio di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) gli interessati possono far pervenire al Comune le richieste di contributo ordinario. Le domande devono essere presentate tramite "l'allegato a" debitamente compilate in ogni sua parte con calligrafia comprensibile e sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.
L'Amministrazione Comunale comunica entro il 31 marzo di ogni anno, ai richiedenti l'ammissione o l'eventuale esclusione dal beneficio. L'Amministrazione può richiedere ulteriori integrazioni alla domanda presentata.
Le associazioni ammesse a contributo entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) dovranno fornire, tramite "l'allegato b" (riempito in ogni sua parte) con le modalità indicate nell'art.6 primo capoverso al Comune i dati utili alla quantificazione del contributo da assegnare.
Gli uffici competenti comparano i dati pervenuti e contenuti nel modello "allegato b" e procedono al calcolo dei contributi da erogare applicando i criteri e le modalità indicate indicati "nell'allegato d".
Indicativamente entro il 15 novembre gli uffici svolgendo le attività di cui al periodo precedente redigono una graduatoria indicante per ciascuna domanda il punteggio ottenuto e la cifra ammessa a contributo.
La graduatoria di cui al periodo precedente sarà comunicata alle associazioni e gli uffici competenti provvederanno ad assumere i dovuti impegni di spesa entro l'anno.
Utilizzando "l'allegato e" entro il 28 febbraio di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) i beneficiari dovranno far pervenire la documentazione attestante le spese riferite all'attività svolta nell'anno precedente. In caso di documentazione non pervenuta o insufficiente l'ente non provvederà all'erogazione del contributo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) gli uffici competenti, valutata la completezza della documentazione indicata nel precedente periodo, provvederanno all'avvio del procedimento di liquidazione dei contributi.

Art. 11 – Contributi straordinari

I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma di denaro *una tantum* che può essere erogata a sostegno di iniziative (senza scopo di lucro) a carattere straordinario (attività che esulano dalla programmazione ordinaria di cui all'art.10 del presente regolamento) dell'ente o associazione richiedente.

Le domande di contributo straordinario devono essere presentate con le modalità indicate nell'art.6 primo capoverso almeno trenta giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto, per manifestazioni o progetti la cui realizzazione è prevista entro l'anno in corso. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i limiti stabiliti dal presente Regolamento. Gli interessati devono far pervenire al Comune le richieste di contributo straordinario tramite "l'allegato c" con le modalità indicate nell'art.6 primo capoverso. Indicativamente la Giunta Comunale nei 20 giorni successivi la data di presentazione della domanda valuta l'ammissione o l'eventuale esclusione, nel primo caso compara i dati pervenuti e contenuti nel modello "allegato c" e nel rispetto dei criteri indicati "nell'allegato d", procede ad attribuire i punteggi inoltrandoli agli Uffici compenti che provvedono al calcolo dei contributi da erogare, applicando le modalità indicate nel medesimo allegato. L'esito delle valutazioni di cui al periodo precedente saranno comunicate alle associazioni e gli uffici competenti provvederanno ad assumere i dovuti impegni di spesa. Prima della liquidazione del contributo straordinario i beneficiari dovranno far pervenire la documentazione attestante le spese riferite all'attività svolta utilizzando "l'allegato e". In caso di documentazione non pervenuta o insufficiente l'ente non provvederà all'erogazione del contributo.
I contributi straordinari relativi all'acquisto di beni durevoli, attrezzature equipaggiamenti e materiale atti a rafforzare e permettere il proseguimento delle attività nei successivi anni sono gestiti annualmente. Le domande devono essere presentate (con le modalità indicate nell'art.6 primo capoverso tramite "l'allegato c1") almeno trenta giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto, e comunque non oltre il 15 ottobre di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) per manifestazioni o progetti la cui realizzazione è prevista entro l'anno in corso (Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i limiti stabiliti dal presente Regolamento). L'Amministrazione Comunale comunica entro il 30 ottobre di ogni anno, ai richiedenti l'ammissione o l'eventuale esclusione. Può richiedere ulteriori integrazioni alla domanda presentata. Indicativamente entro il 15 novembre la Giunta Comunale compara i dati pervenuti e contenuti nel modello "allegato c1", nel rispetto dei criteri indicati "nell'allegato d" e procede ad attribuire i punteggi per ciascuna domanda inoltrandoli agli Uffici compenti che provvedono al calcolo dei contributi da erogare, applicando le modalità indicate nel medesimo allegato. Indicativamente entro il 30 novembre gli uffici competenti svolgendo le attività di cui al periodo precedente redigono una graduatoria indicante per ciascuna domanda il punteggio ottenuto e la cifra ammessa a contributo.
La graduatoria di cui al periodo precedente sarà comunicata alle associazioni e gli uffici competenti provvederanno ad assumere i dovuti impegni di spesa entro l'anno. Utilizzando "l'allegato e" entro il 28 febbraio di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) i beneficiari dovranno far pervenire la documentazione attestante le spese riferite all'attività svolta nell'anno precedente. In caso di documentazione non pervenuta o insufficiente l'ente non provvederà all'erogazione del contributo. Entro il 31 marzo di ciascun anno (in caso di festivi o prefestivi entro il giorno feriale seguente) gli uffici competenti, valutata la congruità della documentazione indicata nel precedente periodo, provvederanno all'avvio del procedimento di liquidazione dei contributi. La congruità della documentazione è relativa al previo esame di documenti utili per dimostrare l'osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.
L'importo del contributo da erogare non potrà essere superiore all'importo richiesto; pertanto, quell'ora il contributo da erogare sia superiore al contributo richiesto in domanda verrà determinato un impegno di spesa di un importo equivalente a quello richiesto in domanda.

Art. 12 – Revoca dei contributi

Comportano la revoca dei contributi assegnati:

a. la mancata presentazione, entro i termini indicati dal Comune, del rendiconto utile per dimostrare la piena osservanza di quanto dichiarato in sede di richiesta dei contributi e dei risultati conseguiti, nonché del rendiconto di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
b. la mancata realizzazione dell'iniziativa.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione del contributo, nei casi sopra elencati la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso, e l'eventuale recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Art. 13– Trasparenza

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art.1 DPR 118/00; artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/13).
I Responsabili dei servizi che gestiscono i contributi trasmettono tempestivamente al Responsabile della Trasparenza i dati da pubblicare.

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.